

Numero d'ordine	AUTORE		TITOLO DELL'OPERA (1)	Genere dell'opera	Data e luogo di pubblicazione, produzione, esposizione o esecuzione
	Cognome e nome o Pseudonimo	Nationalità			

zione fotografica dell'opera atta ad individuarla;

- per le opere musicali o di pubblico spettacolo non pubblicate per le stampe, con la presentazione di una copia dell'opera anche manoscritta;
- per le opere cinematografiche, con la presentazione della sceneggiatura e fotografie atte ad individuare l'opera;
- per i giornali quotidiani e per le riviste con la presentazione di un numero ogni anno;
- per disegni e modelli industriali con una riproduzione fotografica dell'opera.

Tutte le tipologie di opere devono essere accompagnate da una dichiarazione in doppio originale legalizzate con marche da bollo da € 16,00.

6. EFFICACIA DELLA REGISTRAZIONE

La registrazione non è atto costitutivo di diritti d'autore, il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale espressione del lavoro intellettuale.

L'omissione del deposito, ai sensi dell'art. 106 della legge del diritto d'autore, non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore perché le formalità del deposito e delle registrazioni svolgono solamente una funzione amministrativa di pubblicità, priva di effetti costitutivi.

Ciò nonostante lo scopo principale del deposito delle opere dell'ingegno è consentire all'autore dell'opera di poter tutelare i propri diritti, **prestituendosi un principio di prova** circa l'avvenuta pubblicazione della stessa e la paternità dell'opera.

7. ISTRUTTORIA PER L'ISCRIZIONE

Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione di un'opera nel Registro Pubblico Generale delle opere protette sono accertate:

a) la regolarità della richiesta di registrazione e l'autenticità della sua sottoscrizione. La richiesta di registrazione avviene attraverso la compilazione di un modulo, redatto in duplice originale, disponibile sul sito internet del MiBAC - DGBIC - Servizio II Patrimonio bibliografico e diritto d'autore www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/. Gli autori o gli aventi causa di un'opera possono richiedere la registrazione dell'esemplare compilando il modulo in duplice originale che, per poter essere accettato al deposito, deve contenere le indicazioni richieste dall'art. 34 del R.D.

b) l'esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla L. 633/41 e successivo Regolamento 1369/42 per l'esecuzione della suddetta legge. Questa fase si svolge attraverso il riscontro della corrispondenza delle indicazioni contenute nella dichiarazione con quelle impresse sulle opere.

Numero del catalogo del disco o dellaografia	Numero di DEPOSITANTE (cognome, nome e domicilio)	Data della registrazione	Numero di protocollo	Numero del volume in cui è inserita la domanda	Collocazione	Rilevamento Bollettino	PAGAMENTO TASSE	
							Ufficio	L.



8. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d'iscrizione si ritengono concluse con l'atto formale della registrazione cartacea, ovvero con la trascrizione delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni sul Registro Pubblico Generale delle opere protette.

Il provvedimento conclusivo è adottato dal Dirigente dell'Ufficio per il Diritto d'Autore e ne viene data comunicazione al soggetto che ha richiesto la registrazione attraverso l'invio di una delle due certificazioni. Gli effetti del provvedimento di iscrizione decorrono dalla data di registrazione. Prima della registrazione definitiva gli interessati possono richiedere che venga loro rilasciato, per gli usi consentiti dalla legge, una attestazione dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio Servizio II - settore diritto d'autore.

Tra i compiti di carattere generale l'Ufficio del Diritto d'Autore ha la facoltà, su domanda degli interessati, di svolgere ricerche sul Registro Pubblico Generale delle opere protette per fornire ai richiedenti informazioni e notizie sui dati risultanti dal registro stesso.

Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea, custoditi con idonei criteri di sicurezza.

9. STRUTTURA DEL REGISTRO

Il registro è composto da quattro parti (per diverse tipologie di deposito). Le registrazioni sono progressive per ognuna delle parti. Le aree informative per l'annotazione riguardano con le diverse eccezioni per le varie tipologie di deposito:

nome dell'autore o suo pseudonimo, nazionalità dell'autore, titolo dell'opera, classificazione (i), luogo e data di pubblicazione, nome del editore, stampatore e dichiarante, data di registrazione, n. di protocollo, annotazioni (riservato alla trascrizione di note relative all'opera).

(i) Per classificazione delle opere si intende l'attribuzione di un codice che definisce la tipologia dell'opera e l'argomento trattato. I codici di classificazione sono contenuti in una lista redatta dall'Ufficio della Proprietà Letteraria, artistica e scientifica e aggiornata, dal 2001 ad oggi, dal Ministero per i beni e le attività culturali, con l'introduzione di nuovi generi di opera, come nel caso del deposito dei disegni e modelli industriali, o con l'introduzione di nuovi "argomenti", come nel caso della letteratura comica, dei fumetti o dell'informatica.

Servizio II—Patrimonio bibliografico e diritto d'autore

c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Viale Castro Pretorio, 105—Roma

tel. 06.44869927-30

Orario di ricevimento per il pubblico : lun/ven 9.00/13.00-14.00/15.00

Numero d'ordine	AUTORE		TITOLO DELL'OPERA (1)	Genere dell'opera	Data e luogo di pubblicazione, produzione, esposizione o esecuzione
	Cognome e nome o Pseudonimo	Nationalità			

Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali

La trascrizione sul Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla Legge sul Diritto d'Autore

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Sommario

1. Cenni sull'istituzione del Registro Pubblico Generale delle opere protette
2. Opere tutelate dalla legge 633/41
3. Il Registro Pubblico Generale delle opere protette
4. Cenni sulla pubblicità dei fatti giuridici
5. Modalità di deposito
6. Efficacia della registrazione
7. Istruttoria per l'iscrizione
8. Conclusione del procedimento di iscrizione
9. Struttura del Registro

"una prova in più per la tua creatività"



2018 ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE #EuropeForCulture

(1) Se si tratta di traduzione, indicare anche il titolo originale e l'autore dell'opera. — (2) Per le opere cinematografiche, indicare in questa colonna i nomi dei principali interpreti.

Numero d'ordine	AUTORE		TITOLO DELL'OPERA (1)	Genere dell'opera	Data e luogo di pubblicazione, produzione, esposizione o esecuzione
	Cognome e nome o Pseudonimo	Nationalità			
<p>1. CENNI SULL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE</p> <p>Il Registro Pubblico Generale delle opere protette, la cui tenuta è curata dal Ministero per i beni e le attività culturali - DGBIC - Servizio II, Patrimonio bibliografico e diritto d'autore, c/o la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, è preordinato ad un sistema di <u>pubblicità</u> nel quale la registrazione delle opere soggette al deposito ai sensi della legge sul diritto d'autore L. 633/41 (Lda), art. 105, fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Infatti, gli autori e i produttori indicati nel Registro, sono ritenuti, fino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite (art. 103, Lda). Il Registro Pubblico Generale delle opere protette, istituito ai sensi dell'art. 103, Lda, oltre ad assolvere, in via principale, una funzione di pubblicità-notizia, quale strumento atto a garantire certezza giuridica - sotto il profilo probatorio - circa la titolarità dei diritti d'autore, l'esistenza e la pubblicazione di un'opera, svolge altresì una funzione costitutiva dei diritti, come nel caso del deposito di progetti di lavori dell'ingegneria disciplinati dall'art. 99, Lda. Nel suddetto Registro vengono annotate le opere dell'ingegno tutelate dalla legge citata per le quali sono previste le formalità di cui al Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, (R.D.) art. 30 e seguenti.</p> <p>Il 22 aprile 1941 il Parlamento italiano ha emanato la legge n. 633 sulla <i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>, la quale, nonostante abbia subito nel corso del tempo differenti modifiche, a seguito del recepimento delle direttive comunitarie in materia, tuttora regola il settore della proprietà intellettuale.</p> <p>2. OPERE TUTELATE DALLA LEGGE 633/41</p> <p>Ai sensi dell'art. 2575 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 1, della Lda formano oggetto del diritto d'autore <i>le opere dell'ingegno aventi carattere creativo che appartengono alle scienze (questo riferimento manca però all'art. 1, Lda), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.</i> In particolare, l'art. 2, Lda, contiene una elencazione delle opere tutelabili, che dottrina e giurisprudenza considerano meramente esemplificativa, a differenza dell'art. 1 citato il cui dettato normativo è da ritenersi nel suo contenuto di ordine tassativo. L'elemento essenziale che permette ad un lavoro intellettuale di accedere alla tutela offerta dalla Lda è quello della creatività - <i>minimum di creatività</i> -. Il concetto di creatività non è definito omogeneamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In termini generali, lo stesso</p>					

Numero del catalogo del disco o della matricola del disco	DEPOSITANTE (cognome, nome e domicilio)	Data della registrazione	Numero di protocollo	Numero del volume in cui è iscritta la domanda	Collocazione	Riferimento Bollettino	PAGAMENTO TASSE		ANNO DI REGISTRAZIONE
							Ufficio	L.	
									034
<p>viene ricondotto al concetto di <i>originalità</i>. L'opera deve risultare quale espressione di uno sforzo intellettuale, come il risultato di un lavoro di creazione inteso come attività mentale di un soggetto atta a porre in essere elementi che prima dell'atto creativo non esistevano.</p> <p>L'originalità è il risultato di un'attività dell'ingegno umano, in quanto costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli il carattere dell'autore. L'opera dell'ingegno ha carattere creativo quando reca l'impronta della personalità dell'autore, riflettendone il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelino l'apporto di un determinato autore.</p> <p>Oggetto della protezione non è quindi l'idea in sé che nasce nella mente umana ma il modo in cui la stessa viene esteriorizzata, rappresentata, portata alla conoscenza del pubblico.</p> <p>3. IL REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE OPERE PROTETTE</p> <p>L'art. 103, Lda sancisce che:</p> <p>[1] <i>E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.</i></p> <p>[3] <i>[In detto registro] sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con altre indicazioni stabilite dal regolamento.</i></p> <p>[5] <i>La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.</i></p> <p>[6] <i>La tenuta [del registro] di pubblicità è disciplinata nel regolamento.</i></p> <p>[7] <i>[Il registro] di cui al presente articolo [può] essere [tenuto] utilizzando mezzi e strumenti informativi.</i></p> <p>La tenuta del Registro Pubblico Generale (R.P.G.) delle opere protette ai sensi della Lda costituisce una delle attribuzioni più rilevanti dell'Ufficio per il Diritto d'autore - le cui competenze sono passate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero per i beni e le attività culturali, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999, - e si sostanzia in una serie di adempimenti ed operazioni di carattere amministrativo finalizzati alla registrazione delle opere soggette all'obbligo di deposito dalla l. 633/41. Nel R.P.G. si realizza un sistema di pubblicità notizia. L'art. 103 Lda dispone infatti che <i>la registrazione fa fede sino a prova contraria dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua</i></p>									

Numero d'ordine	AUTORE		TITOLO DELL'OPERA (1)	Genere dell'opera	Data e luogo di pubblicazione, produzione, esposizione o esecuzione
	Cognome e nome o Pseudonimo	Nationalità			
<p><i>pubblicazione.</i></p> <p>Questa particolare forma di pubblicità prevede diversi tipi di formalità. E precisamente:</p> <p>a) un <u>deposito obbligatorio</u> delle opere letterarie, artistiche e scientifiche avente natura dichiarativa, efficacia probatoria e finalità di rilevazione statistica della produzione intellettuale della nazione;</p> <p>b) un <u>deposito volontario</u>, con effetti costitutivi, riguardanti taluni diritti connessi tutelati dalla legge. Tale deposito viene definito volontario, in quanto si tratta di libere manifestazioni di volontà dirette a conseguire l'acquisto o l'esercizio di diritti che possono considerarsi rinunciabili.</p> <p>c) una <u>registrazione volontaria</u> degli atti di trasferimento dei diritti di autore, degli atti di divisione o di società nonché di quelli che costituiscono sopra i predetti un diritto di godimento o di garanzia.</p> <p>4. CENNI SULLA PUBBLICITÀ DEI FATTI GIURIDICI</p> <p>La legge prescrive e organizza la pubblicità di alcune categorie di fatti giuridici per soddisfare l'interesse generale a che tali fatti siano conoscibili per tutti.</p> <p>In relazione agli <i>effetti</i> si distinguono tre forme di pubblicità:</p> <p>a) <u>la pubblicità notizia</u>: che dà notizia di determinati fatti, senza che la sua omissione impedisca ai medesimi di produrre i loro effetti giuridici o ne determini l'invalidità. Essa, dunque, non costituisce un onere ma, semmai, un dovere laddove sia prevista una sanzione in caso di omissione. (es. la pubblicazione di matrimonio - art. 93 codice civile); b) <u>la pubblicità dichiarativa</u>: è volta a rendere <i>opponibili</i> a determinati soggetti i fatti per cui è prevista la sua omissione, pur non determinando l'invalidità, impedisce che il fatto produca effetti giuridici nei confronti di tali soggetti.); c) <u>la pubblicità costitutiva</u>: si ha quando la pubblicità è un <i>requisito necessario per la costituzione di un rapporto o effetto giuridico</i>. Nel R.P.G. si realizza un sistema di pubblicità notizia, con effetti probatori che consente di precostituirsi prova dell'esistenza del lavoro intellettuale alla data del deposito nonché della dichiarazione di paternità del medesimo.</p> <p>5. MODALITÀ DI DEPOSITO</p> <p>In base all'art. 31 del R.D., il deposito</p> <ul style="list-style-type: none"> ● per le opere a stampa deve essere effettuato con la presentazione di un esemplare dell'opera pubblicata per le stampe complete delle indicazioni previste; ● per le opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, per i disegni e per le opere dell'architettura è sufficiente la presentazione di una riprodu- 					